



COMUNE DI PORTO TOLLE

PROVINCIA DI ROVIGO
45018 – PIAZZA CICERUACCHIO, 09
TEL. 0426/394411/FAX 0426/394470
Cod.fisc.00201720299
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PROT. N.

Porto Tolle, 14 NOV 2018

Protocollo interno n.

Spettabile

SEGRETARIO
e p.c. all'Assessore al Bilancio/Personale

S E D E

OGGETTO: trasmissione piano obiettivi esercizio finanziario 2018.

Il piano degli obiettivi esercizio finanziario 2018, viene redatto facendo presente che l'individuazione degli obiettivi, in quanto attività programmatica, risente del passaggio dalla precedente alla nuova amministrazione avvenuta a seguito della proclamazione degli eletti in data 11 Giugno 2018.

Rispetto ai documenti programmatici tipizzati dalla normativa di riferimento, in relazione alle motivazioni sopra addotte, si registra un evidente scollamento temporale.

Di seguito agli obiettivi di risultato vengono affiancati gli obiettivi di mantenimento in relazione alle rispettive individuazioni dei tempi previsti.

Non si può non valutare attentamente la situazione deficitaria del personale, a seguito di riorganizzazioni, spostamenti ed eventi imprevedibili, attività a cui il settore è stato interessato in relazione alle copiose incombenze/scadenze. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, si segnala l'autorevole parere del documento approvato dall'assemblea dell'Anci Nazionale 2018 che, ripercorrendo quanto già evidenziato nel 2017, sottolinea "la insostenibilità delle condizioni di lavoro, evidenziando l'importanza, la delicatezza e la centralità del ruolo .." del responsabile del settore economico finanziario, carente di riconoscimenti morali ed economici, come emerge nel punto n. 7 (parte terminale) del documento in questione che si allega per conoscenza.


Preme precisare come da una lettura del piano delle performance del settore economico finanziario del comune di Venezia, città Metropolitana, citato qui come esempio, gli obiettivi 2018-2020 siano di lieve entità numerica (2) e di non difficile realizzazione data l'importanza dell'ente (capoluogo di regione), la dimensione (città metropolitana) e le indubbie capacità dei dirigenti, dei funzionari e del personale a disposizione. Si auspica che quanto segnalato venga preso in considerazione anche

perché, diversamente, risulterebbe più una unica voce fuori dal coro che una realtà condivisibile.

Distinti saluti.

Il Capo Settore Servizi Finanziari

Battiston Alberto





MANIFESTO DEI RAGIONIERI E DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI - 2018

Approvato all'unanimità dalle Associazioni dei Ragionieri e dei Revisori ANCREL, ANUTEL, ARDEL, ARFC, ASFEL, CONTARE e DIREL nel corso del Convegno "I DIFFICILI RUOLI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI FINANZIARI E DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI. CRITICITÀ E PROPOSTE", in Assemblea Nazionale ANCI, Rimini 24-10-2018.

Già da tempo i Responsabili dei servizi finanziari degli enti locali, o Responsabili di ragioneria, denunciano una situazione di insostenibilità delle proprie condizioni di lavoro, evidenziando l'importanza, la delicatezza e la centralità del ruolo svolto a garanzia di correttezza di tutta l'attività amministrativa, su una materia peraltro assai delicata e, purtroppo, senza alcuna tutela differenziata rispetto agli altri responsabili dei servizi.

Si ricorda, a titolo di esempio, il convegno "IL DIFFICILE RUOLO DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI FINANZIARI DEGLI ENTI LOCALI. CRITICITÀ E PROPOSTE" del 13 ottobre 2017, Assemblea Nazionale ANCI, Fiera di Vicenza, con la partecipazione della maggiori Associazioni a livello nazionale, ANUTEL, ARDEL, ASFEL, CONTARE, DIREL, ARFC.

Anche i revisori degli enti locali da anni denunciano un accavallarsi di sempre nuovi compiti non sempre attinenti alla specificità della funzione come delineata dall'art.239 del Tuel e la necessità di aggiornare il titolo VII del Tuel sulla base della normativa intervenuta e della mutata realtà.

Le conseguenze del perdurare di tali situazioni rischiano di diventare colossali.

Al fine di contribuire al miglioramento della situazione attuale, si puntualizzano qui di seguito le criticità che gli operatori del settore ritengono più significative con qualche suggerimento per il loro contenimento o rimozione, nella speranza che anche questo grido d'allarme non ricada nel clima generale di indifferenza, che purtroppo contraddistingue questo periodo.

1. Semplificazione

Semplificare le regole contabili, gli adempimenti, i vincoli di finanza pubblica, i documenti di programmazione, i monitoraggi, le attestazioni, le certificazioni, evitare le tante duplicazioni di atti e procedure è ormai un imperativo categorico; non è possibile che gran parte del tempo impiegato dalle Ragionerie dei Comuni sia destinato a compilare prospetti informativi e attestazioni per altre Pubbliche Amministrazioni (Ministeri, Corte dei Conti e così via) a discapito delle importanti attività di verifica e coordinamento interne al proprio Ente. Occorre porre un freno al dilagare degli adempimenti, avvertiti frequentemente da chi li applica come inutili o peggio ancora semplici duplicazioni e perdite di tempo. Bisogna attivare processi di feedback, ascoltare la voce degli operatori e cambiare subito le norme, se queste si dimostrano inefficaci alla prova dei fatti. E' indispensabile, inoltre, prima dell'entrata in vigore di norme con forte

impatto sull'organizzazione della PA, prevedere una sperimentazione preliminare al fine di verificarne l'effettivo beneficio. Sono stati censiti oltre 100 adempimenti richiesti all'organo di revisione di cui oltre la metà disposti negli ultimi 10 anni. Rispetto ad un controllo sostanziale e utile si è via, via andati verso un controllo formale su molteplici aspetti della gestione a scapito del controllo sui risultati. Il processo di informatizzazione che ha coinvolto e coinvolge i Comuni negli ultimi anni ha spesso aumentato i tempi di redazione e controllo degli atti amministrativi-contabili; visto che questa è la percezione di molti operatori del settore, si consiglia di effettuare una rilevazione su base nazionale per comprendere appieno il fenomeno.

2. I documenti di programmazione

Nonostante la novità di semplificazione per comuni inferiori a 5.000/2.000 abitanti, il documento unico di programmazione (DUP) resta un adempimento molto gravoso; il DUP appare inefficace se redatto prima del bilancio. Si suggerisce di ricondurre tutta gli atti di programmazione di settore all'interno del DUP, includendo nella sezione operativa tutti i documenti autonomi propedeutici alla formazione del bilancio. Occorre fare ordine sulle competenze degli organi deliberanti, evitare duplicazioni con le previsioni che saranno contenute nel bilancio e semplificando le altre parti di minore importanza. Occorre, infine, fissare definitivamente la scadenza del DUP nell'ambito dell'iter di approvazione del bilancio preventivo. Inoltre è necessaria una semplificazione dei documenti contabili allegati al bilancio ed al rendiconto: molti dei documenti allegati al bilancio sono di scarsa utilità e di difficile comprensione per i destinatari. E' necessario semplificare il numero di allegati lasciando solo quelli veramente necessari.

3. Variazioni di bilancio

Il Tuel e i principi contabili definiscono una tipologia variegata di variazioni (circa trenta) alle volte in modo contraddittorio sulle competenze. Si suggerisce di rivedere e ridurre le tipologie di variazione chiarendo a chi spettano e se necessitano del parere del Collegio dei Revisori.

4. Il riaccertamento dei residui, il Fondo pluriennale vincolato e l'applicazione dell'avanzo

Con l'avvento della nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 118/11, il riaccertamento dei residui è stato irrazionalmente relegato (nella realtà dei fatti) a mera attività ragionieristica, attribuendo (di fatto e a torto) la responsabilità al Ragioniere, sminuendone i contenuti tramite l'indicazione di tempi troppo stretti e difficoltà nel correggere eventuali errori verificatisi in fase di prima applicazione della riforma. Infatti dopo tre anni di piena applicazione dei nuovi principi contabili, sono emerse in tanti Enti problematiche legate alle attività del riaccertamento straordinario effettuato nel 2015 dagli Enti che, in quel momento, non avevano ancora applicato i nuovi principi. Attraverso l'applicazione a regime dei principi e considerate le modifiche intervenute dal 2015 ad oggi, gli Enti hanno oggi acquisito una maggiore consapevolezza delle nuove disposizioni, evidenziando problematiche nelle poste allora conservate. Sarebbe quindi necessario che la norma, già introdotta dal comma 848 dell'art.1 della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) venisse estesa a tutti gli Enti, con possibilità di operare un nuovo e più consapevole intervento di riaccertamento straordinario dei residui, fermo restando il limite al 2044 per il riassorbimento dei disavanzi. Ciò consentirebbe altresì di garantire per il futuro una più corretta applicazione dei principi ora a regime ed un maggior coinvolgimento di tutta la struttura dell'Ente. Il meccanismo del fondo pluriennale vincolato stenta ad entrare nella cultura degli operatori e il diverso utilizzo ai fini del pareggio di bilancio rispetto all'avanzo d'amministrazione, porta a incomprensioni, conflitti continui e ad irragionevoli ritardi nel procedimento. La complicazione dell'applicazione del FPV e il vantaggio a mantenere spese in tale contenitore sta facendo prevalere in tanti enti comportamenti eterogenei, complice anche una normativa complessa e ricca di eccezioni. Occorre dettare poche regole, ma chiare, sulla possibilità di mantenere spese nel FPV in particolare per gli investimenti. Occorre

inoltre, chiarire la disciplina dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per quote vincolate e accantonate. La norma ed i principi non specificano se e quando è possibile applicarlo nel caso di disavanzo e soprattutto nel caso in cui il disavanzo (tanto più nel caso di recupero decennale o trentennale) sia determinato dai medesimi vincoli e accantonamenti previsti dai nuovi principi contabili.

5. Parere/visto di regolarità contabile.

Alla luce delle pronunce in materia della Corte dei conti è necessario che sia definita a livello normativo con chiarezza la portata del parere e del visto di regolarità contabile, specificando che gli stessi attengono solo agli aspetti meramente finanziari dei provvedimenti e non abbracciano anche l'aspetto della legittimità del provvedimento nel suo complesso. L'ampliamento del contenuto del parere e del visto costringe i responsabili finanziari ad essere "onniscienti", anche in materie estranee alla loro competenza tipica.

6. Definizione di regole precise per l'individuazione del fondo crediti di dubbia esigibilità

E' indispensabile che il legislatore chiarisca quali sono in modo univoco i criteri per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. L'incertezza e l'ambiguità delle formulazioni normative fa sì che i criteri vengano modificati da risposte a quesiti effettuate dalla Commissione Arconet ovvero dalla Corte dei conti, come accaduto di recente con le pronunce che non consentono l'utilizzo del metodo semplificato a consuntivo in tutti i casi, ma solo nel caso di enti con bassa formazione di residui.

7. La situazione del personale delle Ragionerie e la mancanza di tutele

La situazione della Ragioneria nei piccoli Comuni è generalmente difficilissima; le regole di turnover degli ultimi anni basate sulla dotazione complessiva preesistente e non sul numero degli addetti effettivi per la funzione svolta, hanno comportato molte situazioni di palese insostenibilità; nei piccoli Comuni piccoli, quasi 6.000 in Italia, il Ragioniere si occupa anche di tributi, di personale, di provveditorato, quando non di altri servizi amministrativi. Si suggerisce di togliere ogni vincolo alla formazione e all'assunzione degli operatori di Ragioneria se l'Ente evidenzia una palese situazione di sotto organico. Mancano tutele specifiche per garantire l'indipendenza della figura del Responsabile di Ragioneria che, pur essendo scritta nelle norme (art. 153 del Tuel D. Lgs. 267/00), nei fatti spesso non avviene. Si suggerisce di introdurre meccanismi che contrastino eventuali azioni di allontanamento dal ruolo senza adeguate motivazioni, o con la semplicistica necessità di rotazione, contrastare le nomine senza professionalità ragionieristiche. Si suggerisce la riproposizione della norma a suo tempo disposta dal D.L. 174/2012, soppressa in sede di lavori parlamentari, che prevedeva la revoca dell'incarico solo in presenza di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni e previo parere obbligatorio di due dicasteri, nonché l'istituzione di un Albo che ne attestasse la competenza, l'idoneità e l'aggiornamento. In considerazione della peculiarità della figura e delle responsabilità attribuitegli dalle norme, si dovrebbe prevedere un trattamento economico specifico per il responsabile finanziario, in termini di indennità ovvero di maggiorazione della retribuzione di posizione.

8. La mole di adempimenti

La mole degli adempimenti a carico delle Ragionerie ha raggiunto livelli insostenibili. Si suggerisce, anche a seguito della piena operatività della fattura elettronica e della piattaforma relativa e dell'obbligo di trasmissione alla BDAP di bilanci e allegati, di procedere immediatamente ad individuare le mere duplicazioni di atti e/o informazioni facilmente sostituibili con altri sistemi più efficaci e efficienti; razionalizzare le scadenze; attivare un tavolo a livello nazionale per la semplificazione e la razionalizzazione delle informazioni, questionari, certificazioni, monitoraggi ecc., con la partecipazione degli operatori del settore. Sollecitare l'adozione del D.M. disposto dall'art. 12 bis del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, su nuove modalità per le

comunicazioni obbligatorie dei dati nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, al fine di semplificare l'attività dei servizi finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione dei dati correlati alla gestione contabile. Suggerimento finale: attivare un processo di verifica indipendente della reale efficacia delle attuali norme che ricadono sugli Enti in termini di adempimenti, di tempi e di costi aggiuntivi, coinvolgendo gli operatori dal basso in campioni di indagine sufficientemente significativi e allo scopo di promuovere un processo di feedback utile al miglioramento del quadro normativo attuale.

9. Il sistema contabile attualmente in uso

Il sistema contabile disposto per gli enti locali è troppo complesso (obbligo di tenere tutte le contabilità conosciute) e vi sono troppe fonti normative; le conseguenze negative si avvertono in particolare modo nei piccoli Comuni che devono applicare la stessa contabilità tenuta dagli Enti di maggiori dimensioni (una contabilità finanziaria di competenza e di cassa, preventiva e consuntiva estremamente dettagliata, una contabilità economico patrimoniale, un bilancio consolidato, una contabilità parallela ai fini del saldo di finanza pubblica, una contabilità Iva, una dell'avanzo di amministrazione, una delle variazioni di bilancio, una per le anticipazioni, indicatori e fabbisogni standard, cassa vincolata e molto altro ancora). Si suggerisce di semplificare le regole, specie per i piccoli Comuni, attivando un tavolo tecnico con la partecipazione degli operatori dei piccoli Comuni e delle Associazioni dei Responsabili dei servizi finanziari e dei revisori.

10. La contabilità economico-patrimoniale

La contabilità economico-patrimoniale così come concepita dai principi contabili che hanno introdotto la tabella o matrice di correlazione, comporta per gli operatori contabili una notevole mole di lavoro di verifica e di rettifica delle scritture contabili in prossimità della chiusura del rendiconto che, a torto, vengono considerate una mera ed esclusiva procedura del software applicativo. Anche a livello amministrativo/politico tale contabilità viene relegata ad un ruolo del tutto secondario. E' necessario fare chiarezza sulla futura contabilità richiesta dall'Unione Europea. Se si ipotizza l'applicazione degli Ipsas o degli Epsas (laddove definiti), allora bisognerebbe procedere alla applicazione dei veri principi accrual, così come peraltro già richiesti dalla Direttiva UE 85/2011, riformulando di conseguenza le attuali regole contabili. In tale prospettiva occorre ridefinire il ruolo della contabilità finanziaria che non potrà più essere di estremo dettaglio per come è attualmente configurata, né dovrà mantenere per forza di cose collegamenti tra singole rilevazioni finanziarie ed economico-patrimoniali.

11. Il bilancio consolidato

Il bilancio consolidato specie nei Comuni di minor abitanti, è spesso visto come un adempimento aggiuntivo di cui non si percepisce l'utilità ed, a causa delle croniche carenze di personale, viene sovente redatto da professionisti esterni con maggiori costi a carico dell'Ente. Si suggerisce di esentare i Comuni di minori dimensioni, almeno quelli sotto i 5.000 abitanti dall'adempimento e di ridefinire i criteri di individuazione del perimetro di consolidamento con riferimento ai soli organismi che possono rientrare nell'ambito della spesa pubblica (ad esempio devono essere esclusi gli enti, quali le Fondazioni, che non beneficiano di alcun sostegno economico pubblico, ma che per Statuto vedono gli organi di governo in tutto o in parte nominati dagli enti locali).

12. L'organo di revisione

L'estrazione a sorte ha risolto il problema dell'indipendenza, ma non quello della professionalità. Occorrono per la delicata funzione revisori preparati e in grado di svolgere pienamente la funzione di collaborazione richiesta dall'art.239 del Tuel. Occorre ricondurre le funzioni all'interno di unico articolo del Tuel per evitare che chiunque possa affibbiare nuovi compiti all'organo di revisione. Occorre rivedere i compensi, non aggiornati da 13 anni, rapportandoli all'impegno richiesto e ad una equità ora lontana. Bisognerebbe inoltre delineare un percorso per dirimere le eventuali controversie che

dovessero sorgere tra l'Ente ed il Collegio dei Revisori sulla corretta applicazione della normativa, che spesso consente interpretazioni divergenti. E' necessario provvedere rapidamente ad aggiornare il titolo VII del Tuel per adeguarlo alla nuova normativa scaturita in questi anni e alla mutata realtà. Sotto la regia della Corte dei Conti, il controllo deve essere portato a sistema. Occorre un coordinamento fra controlli interni, organo di revisione e servizi ispettivi per evitare duplicazioni e costi senza alcun ritorno in benefici.

PIANO OBIETTIVI 2018

N. OBIETTIVO	SERVIZIO	RESPONSABILE	ASSESSORATO
1	Economico Finanziario	Battiston Alberto	Bilancio e Progr. Finanziaria

Titolo dell'Obiettivo:

Determinazione dei Fabbisogni Standard - redazione ed invio del questionario Unico SOSE anno 2016.

Tipo di Obiettivo: RISULTATO

Pluriennale: NO

CONTESTO RIFERIMENTO

Il Progetto Fabbisogni Standard nasce con il Decreto Legislativo 26 Novembre 2010, n. 216 che affida a SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. la predisposizione delle metodologie finalizzate alla determinazione dei fabbisogni standard. I fabbisogni standard rappresentano le reali necessità finanziarie di un Ente Locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente.

Descrizione Obiettivo:

L'adozione del calcolo dei fabbisogni standard per la distribuzione dei trasferimenti perequativi permette il superamento del vecchio criterio della spesa storica sulla quale si basano attualmente i trasferimenti agli Enti territoriali.
Questo approccio metodologico viene oggi considerata una best practice relativa alla progettazione dei sistemi di finanziamento dei governi locali e offre al Paese un'importante chance per ammodernare le relazioni intergovernative e rendere più efficiente la spesa pubblica degli Enti Locali.
Si segnala l'importanza dell'adempimento al fine di evitare la sanzione del blocco dei trasferimenti a qualsiasi titolo.
(Attività da svolgere in concomitanza con la scadenza del bilancio di previsione 2018-2020, monitoraggio del pareggio di bilancio, obbligo trimestrale pubblicazione dei pagamenti, rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti di governo di società, verifica sulle partecipazioni dirette ed indirette).

FASI

Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro Responsabilità	Note
01.01.2018	25.01.2018	Battiston Alberto	Servizi Finanziari	Nessuna

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore raggiunto	Note
Redazione documento descrittivo	efficienza	25.01.2018	=		Nessuna
Redazione documento tecnico	efficienza	25.01.2018	=		Nessuna
Redazione documento definitivo	efficienza	25.01.2018	=		Nessuna

N. OBIETTIVO	SERVIZIO	RESPONSABILE	ASSESSORATO
	Economico Finanziario	Battiston Alberto	Bilancio e Progr. Finanziaria

Titolo dell'Obiettivo:

Redazione relazione di fine mandato.

Tipo di Obiettivo: RISULTATO

Pluriennale: NO

CONTESTO RIFERIMENTO

Per i Comuni che si appresteranno ad andare alle urne nell'anno 2018 è previsto l'obbligo di redigere una relazione di fine mandato da pubblicare sul sito web istituzionale e da inviare alla Corte dei conti. Il documento, introdotto dal D. Lgs. 149/2011, deve essere sottoscritto dal sindaco e certificato dall'organo di revisione. Lo schema di relazione, approvato con Decreto Interno-Economia del 26 Aprile 2013, prevede tre schemi tipo diversi a seconda che l'ente sia un'amministrazione provinciale, un Comune sotto i 5mila abitanti o un Comune con popolazione superiore a tale soglia.

Descrizione Obiettivo:

Il decreto ministeriale di approvazione dello schema di relazione prevede che il documento contenga una descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato ed è suddivisa in cinque parti. La prima sezione comprende i dati generali dell'ente e degli organi politici, una descrizione della struttura organizzativa e la condizione finanziaria (ente in dissesto o in predissesto). La seconda parte, invece, descrive le attività normative e amministrative svolte durante il mandato e il sistema dei controlli interni, mentre la terza riguarda la situazione economico finanziaria del Comune, con particolare riferimento agli equilibri di bilancio, al livello di indebitamento, ai residui e all'andamento della spesa per il personale. La quarta parte contiene gli eventuali rilievi mossi dall'organo di revisione e dalla Corte dei conti, mentre l'ultima descrive in sintesi la situazione degli organismi controllati.

Al fine di avvalorare l'importanza dell'attività, si fa presente che, in caso di inerzia da parte dell'amministrazione, l'articolo 4, comma 6, del D. Lgs. 149/2011 prevede sanzioni di natura pecuniaria.

(Attività da svolgere in concomitanza con la scadenza del riaccertamento ordinario dei residui, indagine conoscitiva delle forme associative, prospetto definitivo del patto di stabilità, questionario Siquel).

FASI

Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro Responsabilità	Note
01.01.2018	29.03.2018	Battiston Alberto	Servizi Finanziari	Nessuna

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore raggiunto	Note
Redazione documento descrittivo	efficienza	29.03.2018	=		Nessuna
Redazione documento tecnico	efficienza	29.03.2018	=		Nessuna
Redazione documento definitivo	efficienza	29.03.2018	=		Nessuna

N. OBIETTIVO	SERVIZIO	RESPONSABILE	ASSESSORATO
3	Economico Finanziario	Battiston Alberto	Bilancio e Progr. Finanziaria

Titolo dell'Obiettivo:

Invio Conti Agenti Contabili alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.

Tipo di Obiettivo: RISULTATO

Pluriennale : SI

CONTESTO RIFERIMENTO

Il D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174 (nuovo Codice della giustizia contabile), adottato in attuazione della riforma della Pubblica amministrazione (Legge 24/2015), oltre a essere una raccolta organica delle norme esistenti in materia ha provveduto a introdurre nuove rilevanti disposizioni anche per gli enti Locali. Gli articoli 137 e seguenti, in particolare, disciplinano il «Giudizio di Conto» prevedendo che «la Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge». Il successivo articolo 138 istituisce l'anagrafe degli agenti contabili, prevedendo che le pubbliche amministrazioni debbano provvedere a comunicare i dati degli agenti, aggiornando costantemente gli stessi, con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.

Descrizione Obiettivo:

L'azione che ci si propone è volta a risolvere alcune criticità. Da stampa specializzata viene infatti segnalato che emergano problemi applicativi derivanti dall'esame dell'articolo 139 del D.Lgs. 174/2016. Le difficoltà operative si riscontrano nell'applicazione del comma 2 dell'articolo 139, il quale prevede che l'amministrazione debba individuare «...un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente». Dalla lettura della norma, infatti, non appare chiaro se il responsabile del procedimento debba coincidere con «il soggetto che espleta la fase di verifica e controllo», né in che cosa consiste tale fase di verifica e controllo e se la stessa coincide con la parifica prevista dal comma medesimo. Infatti in genere, nell'ambito dei processi di organizzazione dell'ente, i singoli dirigenti responsabili dei diversi settori/servizi provvedono a individuare, tra il personale ad essi assegnato, i soggetti che, in funzione dell'attività svolta, debbano essere nominati «agenti contabili» e, in quanto dirigenti/responsabili del settore esercitano le funzioni di verifica e controllo sull'attività del personale medesimo.

(Attività da svolgere in concomitanza con la trasmissione dei dati definitivi del pareggio di bilancio, qualora i dati della certificazione del pareggio di bilancio 2017, trasmessi entro il 31.03.2018, siano difforni dalle risultanze del rendiconto di gestione 2017).

FASI

Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro Responsabilità	Note
01.01.2018	29.06.2018	Battiston Alberto	Servizi Finanziari	Nessuna

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore raggiunto	Note
Redazione documento descrittivo	efficienza	29.06.2018	=		Nessuna
Redazione documento tecnico	efficienza	29.06.2018	=		Nessuna
Redazione documento definitivo	efficienza	29.06.2018	=		Nessuna

N. OBIETTIVO	SERVIZIO	RESPONSABILE	ASSESSORATO
4	Economico Finanziario	Battiston Alberto	Bilancio e Progr. Finanziaria

Titolo dell'Obiettivo:

Redazione e invio questionario debiti fuori bilancio e.f. 2017.

Tipo di Obiettivo: RISULTATO

Pluriennale: SI

CONTESTO RIFERIMENTO

La Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del D.L. 22.12.1981, n. 786 (convertito con legge 26 Febbraio 1982, n. 51) ogni anno riferisce al parlamento i risultati dell'esame compiuto sulla finanza locale e sugli enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo o rechino l'indicazione dei debiti fuori bilancio, in merito ai risultati dell'esame da essa compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti locali. Con propria nota prot. 1296/2018 (reperibile al link: <http://www.corteconti.it/utilita/questionari enti territoriali e del SSN/nota prot 1296 2018/>), la Corte ha comunicato le modalità per la compilazione del questionario per l'anno 2017 e la scadenza per il suo invio. Quest'ultima viene fissata al 30 agosto 2018. L'invio dovrà avvenire esclusivamente attraverso il nuovo portale della Corte dei conti denominato 'Con.Te' utilizzando la funzione 'Invio da EETT' all'interno del menu: 'Documenti'. Nella nota, la Corte si raccomanda di utilizzare solo ed esclusivamente il file nel formato originale senza apportare su di esso alcuna modifica e senza riprodurre il documento con azioni di copia/incolla, provvedendo al salvataggio nei formati xls, xlsx, ods. Il questionario deve essere compilato nelle sole celle editabili e con menù a tendina, secondo le indicazioni e avvertenze riportate all'interno del file stesso. Non è corretto l'invio del file in formati immagine o pdf. Il portale 'Con.Te', all'interno di FITNET, cui si accede con le stesse credenziali utilizzate per tutti gli applicativi FITNET è il medesimo utilizzato per l'invio dei questionari dei revisori dei conti sui bilanci preventivi e consuntivi ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della L. 266/2005.

Descrizione Obiettivo:

Circa il contenuto del questionario, si osserva come esso non abbia subito modifiche sostanziali rispetto agli anni precedenti. Il file in excel si compone di due fogli di lavoro: il primo contiene una serie di note metodologiche a supporto della compilazione del questionario; il secondo contiene il questionario vero e proprio. Esso si compone di una sezione preliminare, di una sezione contenente i dati anagrafici dell'ente; di una 1^

sezione contenente l'ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel 2017; di una 2^a sezione contenente i debiti fuori bilancio riconosciuti nell'anno, distinti secondo le tipologie di cui all'articolo 194 del T.U.E.L. e relativa copertura finanziaria; di una 3^a sezione relativa ai debiti fuori bilancio riconosciuti prima del 2017 ma ancora da impegnare al 31.12.2016 ed ai debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31.12.2017, questi ultimi distinti secondo le tipologie dell'articolo 194 del T.U.E.L. Da ultimo sono previsti alcuni campi per l'inserimento dei dati del compilatore ed un campo denominato 'eventuali comunicazioni' utile per inserire note. L'unica variante rispetto allo scorso anno riguarda la sezione 2^a: a fronte di debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2017 e finanziati con alienazioni di beni, non è più richiesto il dettaglio delle singole alienazioni (data, numero repertorio e importo). Analogamente, per i debiti fuori bilancio che siano finanziati con mutui contratti con Cassa DDPP e/o altri istituti bancari – che si specifica essere esclusivamente in c/capitale, coerentemente al disposto dell'articolo 3, comma 16 e seguenti della L. 350 del 24.12.2003 – non è più richiesto il dettaglio dei singoli mutui (data, numero repertorio e importo).

Una volta compilato il questionario, non resta che ridenominare il file secondo le modalità riportate nel primo foglio di lavoro del file in excel ed inviarlo mediante caricamento sul portale 'Con.Te'. La Corte dei conti richiama infine l'attenzione sul rispetto delle modalità di compilazione del questionario al fine di non compromettere il corretto riversamento delle informazioni nel proprio database.

FASI

Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro Responsabilità	Note
09.07.2018	30.08.2018	Battiston Alberto	Servizi Finanziari	Nessuna

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore raggiunto	Note
Redazione documento descrittivo	efficienza	30.08.2018	=		Nessuna
Redazione documento tecnico	efficienza	30.08.2018	=		Nessuna
Redazione documento definitivo	efficienza	30.08.2018	=		Nessuna

N. OBIETTIVO			
	SERVIZIO	RESPONSABILE	ASSESSORATO
5	Economico Finanziario	Battiston Alberto	Bilancio e Progr. Finanziaria

Titolo dell'Obiettivo:

Redazione relazione di inizio mandato.

Tipo di Obiettivo: RISULTATO

Pluriennale: NO

CONTESTO RIFERIMENTO

Per i Comuni che hanno rinnovato gli organi amministrativi nell'anno 2018 è previsto l'obbligo di redigere una relazione di inizio mandato da pubblicare sul sito web istituzionale. Il documento, introdotto dal D. lgs. 149/2011, deve essere sottoscritto dal sindaco e non è richiesta la certificazione dall'organo di revisione. Non è stato approvato uno schema di riferimento, per cui ogni ente sceglie liberamente come riportare i dati e le informazioni. In merito al contenuto, il legislatore si è limitato ad affermare che la citata relazione è volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento degli enti. Essa è finalizzata a garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa.

Descrizione Obiettivo:

Come già indicato, a differenza di quanto fatto per l'analoga relazione di fine mandato, il Legislatore non ha previsto uno schema obbligatorio per gli enti chiamati ad adottarla, ma ne ha definito soltanto gli elementi essenziali. Ogni ente è pertanto libero di decidere quali dati e informazioni riportare e quali schemi, tabelle e prospetti inserire. E' sicuramente opportuno produrre uno strumento snello ed essenziale, ma al tempo stesso concreto, che faccia una sorta di fotografia della situazione dell'ente ad inizio mandato, con riguardo ai seguenti aspetti della sua gestione: la struttura organizzativa; la situazione finanziaria e le politiche fiscali e tariffarie; gli equilibri di bilancio; l'ammontare e l'anzianità dei residui attivi e passivi di bilancio; i saldi di finanza pubblica; l'indebitamento, con analisi prospettica; la situazione patrimoniale; le società ed enti partecipati e il loro stato di salute. I dati e le tabelle da inserire nella relazione possono essere mutati dai certificati al bilancio preventivo ed al rendiconto già redatti ai sensi dell'articolo 161 del T.u.e.l. e dai questionari periodicamente inviati dall'organo di revisione economico finanziario alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della Legge n. 266/2005. Tali dati troveranno pertanto riscontro anche in questi documenti, oltre che nella contabilità dell'ente. Il Legislatore non ha previsto neppure alcun obbligo di invio della relazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In caso di mancata o tardiva predisposizione non sono previste sanzioni. La magistratura contabile, tuttavia, vigilerà sul corretto adempimento dell'obbligo, anche attraverso i consueti questionari che i revisori degli enti locali sono tenuti a compilare e ad inviare. Il D.lgs. 149/2011, così come anche il più recente D.lgs. 33/2013, che disciplina la

trasparenza e la diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, non prevedono nulla circa la sua diffusione verso l'esterno. Tuttavia è sicuramente opportuno prevedervi mediante la sua pubblicazione nella sezione 'Amministrazione trasparente' del sito web dell'ente, nella sotto-sezione denominata 'Provvedimenti degli organi di indirizzo politico o nella sotto-sezione residuale denominata 'Altri contenuti'.

(Attività da svolgere in concomitanza con la scadenza del monitoraggio semestrale del pareggio di bilancio -1 semestre - utilizzando l'applicazione prevista sul sito <http://pareggio.bilancio.mef.gov.it> ai sensi dell'articolo 1, comma 469, L. 232/2016, Decreto Ragioniere dello Stato n. 182944 del 23.07.2018, pubblicato sulla G.U. del 10.08.2018, bilancio consolidato 2017 con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, modificato come da verbale commissione Arconet dell'11.07.2018).

FASI

Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro Responsabilità	Note
01.01.2018	09.09.2018	Battiston Alberto	Servizi Finanziari	Nessuna

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore raggiunto	Note
Redazione documento descrittivo	efficienza	09.09.2018	=		Nessuna
Redazione documento tecnico	efficienza	09.09.2018	=		Nessuna
Redazione documento definitivo	efficienza	09.09.2018	=		Nessuna

N. OBIETTIVO	SERVIZIO	RESPONSABILE	ASSESSORATO
6	Economico Finanziario	Battiston Alberto	Bilancio e Progr. Finanziaria

Titolo dell'Obiettivo:

Rilevazione SIOPE +.

Tipo di Obiettivo: RISULTATO

Pluriennale: SI

CONTESTO RIFERIMENTO

L'articolo 1, comma 533, della Legge 11 Dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), ha previsto l'evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese.

SIOPE+ chiede a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge n. 196 del 2009, di:

- a. ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID;
- b. trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere/cassiere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia.

Descrizione Obiettivo:

Come SIOPE, anche SIOPE+ consente di acquisire informazioni dagli enti "in automatico", liberando gli enti dall'obbligo di provvedere alla trasmissione alla Piattaforma elettronica PCC di dati riguardanti il pagamento delle fatture, che costituisce la principale criticità dell'attuale sistema di monitoraggio dei debiti commerciali e dei relativi tempi di pagamento, che richiede la comunicazione, da parte di ciascuna amministrazione pubblica.

Oltre ad acquisire informazioni preziose per la finanza pubblica, SIOPE+ ha un impatto positivo sull'efficienza del sistema dei pagamenti pubblici, in quanto la completa dematerializzazione degli incassi e dei pagamenti migliora la qualità dei servizi di tesoreria, favorisce l'eliminazione di eccessive personalizzazioni nel rapporto ente – tesoriere e renderà meno onerosa per le banche l'erogazione di tali servizi, e più contendibile il relativo mercato.

FASI

Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro Responsabilità	Note
01.10.2018	Nessuna	Battiston Alberto	Servizi Finanziari	Nessuna

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore atteso 2018	Valore atteso 2019	Valore raggiunto	Note
Redazione documento descrittivo	efficienza	01.10.2018	=		Nessuna
Redazione documento tecnico	efficienza	01.10.2018	=		Nessuna
Redazione documento definitivo	efficienza	01.10.2018	=		Nessuna

DIREZIONE FINANZIARIA
SETTORE BILANCIO E CONTABILITÀ

Nicola Nardin		CdC 35	Miglioramento situazione liquidità dell'Ente – Azioni di miglioramento
M1_6.1.2 - Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di bilancio e mettere in ordine i conti pubblici			
Alla luce della situazione di difficoltà di liquidità in cui versa l'ente, si intende attuare una serie di azioni utili a migliorare la liquidità dell'ente attraverso: - definizione di programma di incrocio banca dati debitori con banche dati creditori; - analisi possibili azioni per migliorare la liquidità dell'ente			
Indicatore			Valore atteso
2018	Aggiornamento Piano programmatico per l'aumento di liquidità e sua attuazione		SI
2019	Aggiornamento Piano programmatico per l'aumento di liquidità e sua attuazione		SI
2020			
Nicola Nardin		CdC 35	Proposte per riduzione contratti derivati e riduzione del debito
M1_6.1.2 - Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di bilancio e mettere in ordine i conti pubblici			
Si intende formulare proposte per la chiusura, qualora economicamente giustificabile, degli strumenti derivati dell'ente o comunque per la loro riduzione, nonché azioni per la riduzione dell'indebitamento dell'ente al fine di ridurre gli oneri a valere sull'equilibrio di parte corrente			
Indicatore			Valore atteso
2018	Aggiornamento piano di riduzione dell'indebitamento e degli strumenti derivati		SI
2019			
2020			

